ORIGINALE

Deliberazione n° 130 in data 22/12/2025

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

L'Anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** in modalità mista, ai sensi dell'apposito Regolamento comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabio Berti	Presidente	Presente
Lorenzo Vignali	Vicesindaco	Presente
Aldo Pierluigi Benedetti	Membro	Presente
Caterina Benedetti	Membro	Presente
Caterina Sanzone	Membro	Presente

Assiste alla seduta Vicidomini Serena, Segretario Comunale.

Il Sig. Berti Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Settore Finanziario, Contabile e Personale, avente ad oggetto: “IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE”; di seguito riportata:

"

DATO ATTO che:

• L’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dal titolo “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, ha disciplinato che:

- I Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- Il gettito derivante da tale imposta, deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- Con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto disciplinato nel regolamento nazionale, i comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446, del 15/12/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro i termini previsti, i comuni possono comunque adottare gli atti di loro competenza;

VISTO l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge n. 95 del 21 giugno 2017, con il quale viene disposto che a partire dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4c del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 19 febbraio 2018, dall’oggetto "Criteri e procedure per l’iscrizione dei Comuni nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana, n. 23694 del 30/11/2022, in particolare l’Allegato A) allo stesso, con cui viene pubblicato il nuovo “Elenco regionale delle località turistiche o città d’arte”;

CONSIDERATO che il Comune di Chiesina Uzzanese è presente nel citato allegato A) del Decreto Dirigenziale n. 23694 del 30/11/2022, e che vanta i requisiti per poter applicare l'imposta di soggiorno;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, di valorizzare il territorio ed il centro urbano, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione di quelle esistenti, nell'intento di incrementare l'attività turistica e la fruizione dei beni ambientali del luogo;

SENTITO i titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio, e le associazioni di categoria più rappresentative;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di adottare il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" con atto di delibera nr. 34 del 24/11/2025;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione adottare l'impianto tariffario per l'utilizzo dei fondi derivanti per il miglioramento del decoro, per interventi infrastrutturali nonché per iniziative/interventi in materia di turismo;

CONSIDERATO che l'introduzione del nuovo impianto tariffario per l'imposta di soggiorno ha comportato l'adeguamento contemporaneo degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente in materia di turismo;

CONSTATATO che le tariffe approvate con il presente provvedimento si applicheranno a decorrere dall'anno 2026, con la decorrenza prevista dall'art. 13 comma 15-quater, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO il comma 15-quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 in virtù del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per gli esercizi successivi, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e del vigente Piano anticorruzione dell'Ente, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del personale che ha partecipato alla fase istruttoria e decisionale del presente atto;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2024 e successive modifi-che ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27/12/2024 e successive modifiche ed inte-grazioni, con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizza-zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro or-ganismi", come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: dal Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale, in data 14/09/2024, in ordine alla regolarità tecnica ed in separato documento in pari data in ordine alla regolarità contabile ed attestante altresì che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi delle vigenti norme in materia, allegato….. alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) DI APPROVARE le Tariffe dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di Chiesina Uzzanese applicabili dall'anno 2026, con la decorrenza prevista dall'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, secondo lo schema allegato al presente atto;
2) DI CONFERMARE e richiamare le esenzioni previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" adottato con delibera del Consiglio Comunale nr. 34 del 24/11 c.a. Art. 5 che qui si riporta in versione integrale:

1. "Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno compreso;

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nella provincia o in quelle confinanti;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nella provincia o in quelle confinanti, per un massimo di due persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Chiesina Uzzanese, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;

h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui al comma 1 punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente."

3) DI RIBADIRE che la misura massima dell'imposta di soggiorno dovuta dalla singola perso-na, non può essere superiore a cinque pernottamenti mensili e non più di quindici pernottamenti annuali, vedasi l'art. 6 del Regolamento di attuazione dell'imposta;

4) DI SPECIFICARE che le scadenze per il versamento dell'imposta di cui all'art. 9 del Rego-lamento di attuazione, sono il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre, resta inteso che qualora la scadenza cadesse in un giorno festivo, sarà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo utile;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle associazioni di categoria presenti nella nostra realtà, ed alle strutture ricettive ubicate nel territorio di Chiesina Uzzanese;

6) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché possa provvedere ad inviare per il tramite del portale unico per il federalismo fiscale il presente atto, al fine del calcolo dell'entrata in vigore di cui al punto 1);

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

8) DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del TUEL stante la necessità ed urgenza di procedere a dare attuazione alla presente proposta

"

LA GIUNTA COMUNALE

PRECISATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- com Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2025 è stata approvata la prima Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2025 è stata approvata la seconda Variazione al Bilancio di Previsione con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- in data 28/07/2025 è stata approvataon la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 ad oggetto: "*Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio / Articolo 193, comma 2, TUEL – Salvaguardia degli equilibri di bilancio*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/09/2025 è stata approvata la terza Variazione al Bilancio di Previsione con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2025 è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025/2027;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026/2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTI:
- il parere di regolarità tecnica del titolare del Settore Settore Finanziario, Contabile e Personale, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (**allegato A**);
- il parere di regolarità contabile del titolare del Settore Finanziario, Contabile e Personale, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**);

VISTI gli artt. 48, 124 e 134 del D.Lgs 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, così come di seguito accertati:

Voti Favorevoli: 5

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0 ;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione;

2) **DI DARE ATTO CHE**:
- è stato reso il parere dal competente organo tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art. 32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000);

DELIBERA, altresì

CON separata votazione unanime, così come di seguito accertata:

Voti Favorevoli: 5

Voti Contrari: 0
Astenuti: 0 ;

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL, stante la necessità ed urgenza di procedere a dare attuazione alla presente proposta;.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Berti Fabio	Vicidomini Serena
Berti Fabio 14.01.2026 12:46:12 GMT+00:00	SERENA VICIDOMINI 14.01.2026 11:50:30 GMT+01:00

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chiesina Uzzanese ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato A

al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

nel Comune di Chiesina Uzzanese_

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
00	Alberghi a 5 stelle "lusso"	€. 5
0	Alberghi a 5 stelle	€. 4
02	Alberghi a 4 stelle	€. 3
03	Alberghi a 3 stelle	€. 1,5
04	Alberghi a 2 stelle	€. 1,5
05	Alberghi a 1 stella	€. 1,5
06	Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	€. 3
07	Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	€. 1,5
08	Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	€. 1,5
09	Albergo diffuso	-

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
10	Case per ferie	€. 1,5
11	Ostelli per la gioventù	-
12	Rifugi alpinistici	-
13	Rifugi escursionistici	-
14	Bivacchi fissi	-
15	Esercizi di affittacamere	€. 1,5
16	Case e appartamenti per vacanze	€. 1,5

17	Bed & breakfast	€. 1,5
18	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	€. 1,5

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
19	Villaggi turistici a 4 stelle	-
20	Villaggi turistici a 3 stelle	-
21	Villaggi turistici a 2 stelle	-
22	Villaggi turistici a 1 stella	-
23	Campeggi a 4 stelle	-
24	Campeggi a 3 stelle	-
25	Campeggi a 2 stelle	-
26	Campeggi a 1 stella	-
27	Aree di sosta a 4 stelle	-
28	Aree di sosta a 3 stelle	-
29	Aree di sosta a 2 stelle	-
30	Aree di sosta a 1 stella	-

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
31	Attività agrituristiche	€. 1,5